Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 febbraio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 16 FEBBRAIO 1948:

Bollettino di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Febbraio 1948 (Fascicolo n. 2).

MINISTERO DELLA GUERRA

Concessione di decorazioni al valor militare

Decreto 13 ottobre 1946
registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1946
registro Guerra n. 14, foglio n. 22.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dall'autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAMPARI Giovanni fu Giuseppe e fu Pellacani Pia, da Salsomaggiore, maggiore, Comando superiore forze armate, Africa Settentrionale. — Malgrado appartenga al ruolo d'onore, si è arruolato volontario nel presente conflitto, e assegnato all'ufficio propaganda del Comando superiore, ha ripetutamente chiesto ed ottenuto di recarsi in prima linea spesso sotto l'offesa aerea e terrestre nemica, per portare doni e generi di conforto alle truppe operanti, dando così ai giovani soldati l'esempio di un elevato sentimento del dovere e di spirito di sacrificio, affrontando pericoli e disagi particolarmente sensibili date le sue infermità di guerra. — Africa Settentrionale, giugno 1940-agosto 1942.

MANZI Enrico di Luigi e di Olga Maria Manzoni, da Fano, capitano delegazione Comando Supremo Africa Settentrionale. — Ufficiale in servizio di Stato Maggiore, durante una importante missione aerea compiuta al seguito di un'alta personalità nel cielo di un settore operativo molto insidiato dall'aviazione nemica, manteneva contegno esemplarmente calmo e fermo nel corso di un impari combattimento di reazione sostenuto contro sei apparecchi da caccia nemici che ripetutamente assalivano l'aereo danneggiandolo e rendendone inefficiente la principale arma di bordo. Concorreva personalmente alla difesa, segnalando in tempo il profilarsi dell'attacco nemico e impiegando le armi di bordo. — Cielo di Agedabia, 14 novembre 1942.

PINACCI Giulio di Giovanni e di Castorelli Giuseppina, da Girgenti, tenente colonnello di artiglieria nella riserva. — Comandante interinale dell'artiglieria di una divisione schierata in capisaldi circondati dal nemico e continuamente sottoposti alle sue offese, si prodigava per ottenere il massimo concorso di fuoco dei gruppi dipendenti nelle zone più minacciate esponendosi ripetutamente in improvvisati osservatori battuti dal fuoco nemico. — Bir Ghirba-Halfaya, 17 novembre-24 dicembre 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

JAZEOLLA Guglielmo fu Giuseppe e di Maria Luigia Caretti, da San Giorgio la Molara (Benevento), maresciallo ordinario di fanteria in servizio permanente effettivo. — Sotto violento fuoco di artiglieria e bombardamento aereo nemico collaborava nel compiere urgenti lavori di rafforzamento dimostrando calma e sereno sprezzo del pericolo. — Amba Alagi, maggio 1941.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

(400)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu-proprio » la medaglia in oro al valore militare « alla memoria » del capitano di fregata Marcello PUCCI BONCAMPI, di V. Emanuele, con la seguente motivazione:

« Ufficiale superiore imbarcato con compiti di servizio su MAS che si trasferiva in base navale avanzata, veniva aggredito assieme ad altri due ufficiali da elementi faziosi che con armi alla mano intimavano di cedere al loro intendimento di consegnare l'unità al nemico oppressore. Benchè la Patria fosse divisa in due campi, gli spiriti e le coscienze tormentati da una dolorosa, critica situazione, non dubitava un istante sul dovere da compiere, affrontava coraggiosamente gli aggressori e cadeva colpito al petto nell'impari violenta lotta. Sacrificando se stesso riaffermava le più elevate tradizioni dell'onore militare e della Marina cui apparteneva ». — Mar Tirreno, 10 aprile 1944.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Registro Marina n. 17, foglio n. 347.

(508)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1947, n. 1651.

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, cessati dal servizio permanente e rimasti in servizio nel Corpo ininterrottamente, in qualità di trattenuti, possono, a domanda, essere mantenuti in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1948, anche se entro questa data compiano il periodo massimo di servizio previsto per il loro grado, purchè conservino il requisito della idoneità fisica e siano riconosciuti meritevoli da apposite commissioni legionali composte del comandante di legione o di reparto corrispondente, che le presiede, da un ufficiale superiore e da un capitano, scelti dallo stesso comandante di legione.

Contro le decisioni delle commissioni gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 16 ottobre 1946.

Art. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto o in un momento successivo, abbiano compiuto cinque anni di servizio in qualità di trattenuti, sono collocati a riposo con effetto dalla data suddetta o da quella successiva, in cui abbiano raggiunto il limite massimo di servizio innanzi indicato.

Art. 3.

Il numero dei sottufficiali e militari di truppa da trattenere in servizio ai sensi del precedente art. 1 deve essere contenuto nel limite della spesa complessiva computata per ciascuna delle due categorie rispetto ai posti stabiliti per i singoli gradi dell'organico in vigore, lasciando a tal fine scoperto nei gradi iniziali di sottobrigadiere e finanziere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dai trattenuti in soprannumero negli altri gradi.

In caso di eccedenza del limite di spesa di cui al precedente comma, sono collocati a riposo i militari che, indipendentemente dal grado, abbiano una maggiore anzianità di servizio come trattenuti, con effetto dalla data in cui si è verificata l'eccedenza medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 dicembre 1947, n. 1652.

Riduzione dal 50 al 20 per cento della quota percentuale del provento lordo del monopolio del sale commestibile per l'esercizio 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sulla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio e con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La quota percentuale del provento lordo del monopolio del sale commestibile, da considerare come imposta di consumo, è determinata, per l'esercizio 1947-48 nella misura del 20 %, in luogo del 50 % portato dall'art. 2 lettera *b*) del decreto di approvazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. **1653.**

Concessione di un contributo straordinario governativo a favore della scuola di danza annessa all'Accademia di arte drammatica in Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1369;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario governativo di L. 800.000 (ottocentomila) per il funzionamento della scuola di danza annessa all'Accademia di arte drammatica in Roma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 maggio 1947, n. **1654.**

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto interministeriale 10 settembre 1941, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1941, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1945-46, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1° ottobre 1945;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per le finanze e il tesoro.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio faranno carico ai rispettivi comuni, a norma dell'art. 91, lett. *f)* del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per le finanze e il tesoro.

Art. 4.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze e il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1947

DE NICOLA

GONELLA — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 43. — FRASCA

TABELLA *A*.

Istituzione di scuole secondarie di avviamento professionale governative con decorrenza 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttore con insegnamento	Italiano, storia e geografia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali - Igiene	Materie tecniche: Commerciali	Materie tecniche: Industriali	Materie tecniche: Agrarie	Materie tecniche: Industriali femminili	Materie tecniche: Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Istruttori pratici: Agrari	Istruttori pratici: Industriali femminili	Istruttori pratici: Marinari
1	Altavilla Irpina . .	Avellino	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2	Ancona « Podesti » . .	—	comm. (aggr.)	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Avezzano	L'Aquila	agrario	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
4	Bagnoregio . . .	Viterbo	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
5	Barcellona Pozzo di Gotto	Messina	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
6	Castelbuono	Palermo	agr. e ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
7	Casteldelpiano . .	Grosseto	agr. e ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
8	Castel S. Giorgio . .	Salerno	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
9	Cosenza	—	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
10	Ferrandina	Matera	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
11	Francofonte	Siracusa	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
12	Frascati	Roma	comm. (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Gravina di Puglia	Bari	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
14	Irsina . . .	Matera	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
15	Ispica	Ragusa	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Lagonegro . . .	Potenza	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
17	Melfi	Potenza	industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
18	Mistretta	Messina	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
19	Monterotondo . . .	Roma	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
20	Napoli « De Sanctis »	—	comm., comm. alb. e comm. alb. di bordo (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Nicosia	Enna	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
22	Pontecorvo .	Frosinone	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
23	Pratola Peligna .	L'Aquila	agr. e ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
24	Sala Consilina .	Salerno	agr. e ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
25	S.Bartolomeo in Galdo	Benevento	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
26	Sapri	Salerno	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Somma Vesuviana	Napoli	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
28	Vibo Valentia	Catanzaro	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *B*

Istituzione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Posto di organico
	Corsi annuali			
1	Alatri (frazione Pietra di Valle)	Frosinone	agrario	1
2	Mancia no	Grosseto	agrario	1
3	Praia a Mare	Cosenza	agrario	1
4	Viterbo	—	agrario	1
	Corsi biennali			
1	Amatrice	Rieti	industriale femminile	1
2	Cagliari-Monserrato	—	agrario	1
3	Canicattini Bagni	Siracusa	agrario	1
4	Messina	—	agrario	1
5	Palazzolo Acreide	Siracusa	agrario	1
6	Pescopagano	Potenza	industriale	1
7	Santa Fiora	Grosseto	agrario	1
8	Tarquinia	Viterbo	agrario	1

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *C*

Soppressione di scuole secondarie di avviamento professionale governative con decorrenza 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi completi	ORGANICO DEL PERSONALE: Direttore con insegnamento	Italiano, storia e geografia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali Igiene	Materie tecniche: Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Istruttori pratici: Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Alanno	Pescara	agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ancona « Podesti »	—	commerciale	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Avezzano	L'Aquila	agrario (aggr.)	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4	Bagnoregio	Viterbo	agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5	Cosenza	—	» »	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Frascati	Roma	comm. e ind. femm. (aggr.)	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Gragnano	Napoli	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
8	Gravina di Puglia	Bari	commerciale	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Ispica	Ragusa	agrar. e ind. femm.	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
10	Lipari	Messina	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Melfi	Potenza	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
12	Napoli « De Sanctis »	—	comm. alb. di bordo (aggr.)	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Pontecorvo	Frosinone	agrario (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	-
14	Sessa Aurunca	Caserta	agrario	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA D

Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza dal 1° ottobre 1945

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Posti di organico
	A) *Corsi biennali*			
1	Agropoli	Salerno	ind. masch. femm.	1
2	Altavilla Irpina	Avellino	industriale	1
3	Antrodoco	Rieti	agrario	1
4	Bagni di Lucca	Lucca	commerciale	1
5	Barcellona Pozzo di Gotto	Messina	agrario	2
6	Bisignano	Cosenza	commerciale	1
7	Bolsena	Viterbo	agr. e ind. femm.	1
8	Borgo a Mozzano	Lucca	agrario	1
9	Buccino	Salerno	agr. e ind. femm.	1
10	Camaiore	Lucca	agrario	1
11	Castelbuono	Palermo	agr. e ind. femm.	1
12	Casteldelpiano	Grosseto	agr. e ind. femm.	1
13	Castel S. Giorgio	Salerno	agrario	1
14	Ceccano	Frosinone	agrario	1
15	Cetraro	Cosenza	agrario	1
16	Chignolo Po	Pavia	agr. e ind. femm.	1
17	Cirò Marina	Catanzaro	agrario	1
18	Comiso	Ragusa	industriale	1
19	Corigliano Calabro	Cosenza	agrario	1
20	Ferrandina	Matera	agrario	1
21	Francofonte	Siracusa	agrario	1
22	Gravina di Puglia	Bari	agrario	1
23	Irsina	Matera	agrario	1
24	Lagonegro	Potenza	agrario	1
25	Marcianise	Napoli	agrario	1
26	Melilli	Siracusa	agrario	1
27	Monterotondo	Roma	agrario	1
28	Montescaglioso	Matera	agr. e ind. femm.	1
29	Muravera	Cagliari	agr. e ind. femm.	1
30	Nicosia	Enna	agrario	1
31	Palermo-Pallavicino	Palermo	agr. e ind. femm.	1

Segue: TABELLA D

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Posti di organico
32	Pratola Peligna	L'Aquila	agr. e ind. femm.	1
33	Premilcuore	Forlì	agrario	1
34	Roccalumera	Messina	agrario	1
35	Roccarainola	Napoli	agrario	1
36	Rosolini	Siracusa	agr. e ind. femm.	1
37	Sala Consilina	Salerno	agr. e ind. femm.	1
38	S. Bartolomeo in Galdo	Benevento	agrario	1
39	S. Eramo in Colle	Bari	agrario	1
40	Sapri	Salerno	agr. e ind. femm.	1
41	Scigliano	Cosenza	agrario	1
42	Senorbi	Cagliari	agr. e ind. femm.	1
43	Serramanna	Cagliari	agr. e ind. femm.	1
44	Somma Vesuviana	Napoli	agrario	1
45	Sortino	Siracusa	agr. e ind. femm.	1
46	Stigliano	Matera	agr. e ind. femm.	1
47	Teggiano	Salerno	agr. e ind. femm.	1
48	Teora	Avellino	agr. e ind. femm.	1
49	Troia	Foggia	agrario	1
50	Vibo Valentia	Catanzaro	agrario	1
	B) *Corsi annuali*			
1	Amatrice	Rieti	ind. femm.	1
2	Bovino	Foggia	agrario	1
3	Cabras	Cagliari	agrario	1
4	Cagliari-Monserrato	Cagliari	agrario	1
5	Canicattini Bagni	Siracusa	agrario	1
6	Cascia	Perugia	commerciale	1
7	Castroreale	Messina	agrario	1
8	Cercola	Napoli	agrario	1
9	Ferla	Siracusa	agrario	1
10	Fluminimaggiore	Cagliari	industriale	1
11	Forano Sabino	Rieti	agrario	1

Segue: TABELLA *D*

Numero d'ordine	SEDE	Provincia	Tipo	Posti di organico
12	Frigento	Avellino	agrario	1
13	Furnari	Messina	agrario	1
14	Guarcino	Frosinone	agrario	1
15	Ierzu	Nuoro	agrario	1
16	Isili	Nuoro	agrario	1
17	Mistretta	Messina	agrario	1
18	Muro Lucano	Potenza	agrario	1
19	Naso	Messina	agrario	1
20	Nocera Umbra	Perugia	industriale	1
21	Noicattaro	Bari	agrario	1
22	Palazzolo Acreide	Siracusa	agrario	1
23	Pescopagano	Potenza	industriale	1
24	Rivello	Potenza	agrario	1
25	Roccastrada	Grosseto	agrario	1
26	S. Ginesio	Macerata	agrario	1
27	S. Pietro Avellana	Campobasso	agrario	1
28	Santa Fiora	Grosseto	agrario	1
29	S. Lucia del Mela	Messina	agrario	1
30	Santulussurgiu	Cagliari	agrario	1
31	Serra Capriola	Foggia	agrario	1
32	Sersale	Catanzaro	industriale	1
33	Solarino	Siracusa	agrario	1
34	Spadafora	Messina	agrario	1
35	Sutera	Caltanissetta	agrario	1
36	Tropea	Catanzaro	industriale	1
37	Valenzano	Bari	agrario	1
38	Villasalto	Cagliari	industriale	1
39	Volturara Irpina	Avellino	agr. o ind. femm.	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 39.
Ricostituzione del comune di Dambel (Trento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

Il comune di Dambel, aggregato con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2376, insieme con quelli di Banco e di Casez, al comune di Sanzeno, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Dambel e di Sanzeno in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Dambel ed il nuovo organico del comune di Sanzeno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti dell'organico del comune di Dambel ed i relativi gradi non potranno essere superiori a

quelli già assegnati al Comune medesimo anteriormente alla sua aggregazione a quello di Sanzeno.

Al personale già in servizio presso il comune di Sanzeno, inquadrato negli organici suddetti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 40.
Ricostituzione del comune di Pertusio (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

Il comune di Pertusio, aggregato a quello di Valperga con regio decreto 28 marzo 1929, n. 702, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di Valperga e quello del ricostituito comune di Pertusio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Valperga, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 41.
Ricostituzione dei comuni di Fai e di Nave San Rocco (Trento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

I comuni di Fai e di Nave San Rocco, aggregati a quello di Zambana con il regio decreto 9 aprile 1928, n. 909, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici del comune di Zambana e dei ricostituiti comuni di Fai e di Nave San Rocco, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Zambana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 42.

Concessione del trattamento di quiescenza agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico aventi uffici in territori sottratti alla giurisdizione italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Articolo unico.

Il Ministro per l'interno può, a domanda, collocare a riposo, nei casi previsti dalle norme vigenti, gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico contemplati dall'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, che siano titolari di benefici od uffici situati nei territori sottratti alla giurisdizione italiana in applicazione del Trattato di pace ed abbiano trasferito la loro residenza entro il territorio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, pel triennio 1948-1950, i signori:
Bertolani prof. Aldo, medico chirurgo;
Altana prof. Giuseppe, medico chirurgo;
Simonini prof. Adelchi, pediatra;
Villani avv. Carlo, esperto in materie amministrative;
Modena dott. Aldo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 185.

(607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1948.

Sostituzione del presidente e di un membro del Comitato per la gestione del Fondo per l'industria meccanica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, primo comma, lett. *a*), del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, modificato dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325, concernente la costituzione di un Fondo per il finanziamento della industria meccanica;
Visto il proprio decreto 22 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 305, relativo alla nomina del Comitato per la gestione del Fondo per l'industria meccanica;
Considerato che l'on. prof. Roberto Tremelloni, presidente del Comitato predetto, ed il prof. Ernesto Rossi, membro del Comitato stesso hanno chiesto di essere sostituiti in tali incarichi;
Vista la designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 dicembre 1947;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1948, l'on. prof. Angelo Corsi è nominato presidente del Comitato previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, e l'on. prof. Tommaso Zerbi è nominato mem-

bro del Comitato predetto, in sostituzione dei componenti indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 122. — FERRARI

(596)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1948.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1946;

Vista la deliberazione in data 5 settembre 1947 del commissario governativo del Monte di credito anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), è modificato come segue:

« Il limite minimo dei prestiti è di lire cinquanta (L. 50), il massimo di lire cinquemila (L. 5000).

Per le sovvenzioni da L. 3001 a L. 5000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(517)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1948.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vercelli, in rappresentanza dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 20 settembre 1947, con il quale fu ricostituita la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vercelli;

Considerato che il membro di detta Commissione in rappresentanza dei lavoratori sig. Nicoletti Luigi, in seguito alle dimissioni dall'impiego già da lui coperto, è da ritenersi decaduto dalla carica;

Vista la nuova designazione fatta dalla Camera confederale del lavoro di Vercelli, tramite la Prefettura di detta provincia;

Decreta:

Il sig. Camagna Giuseppe è nominato membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vercelli, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Nicoletti Luigi.

Roma, addì 29 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

(597)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1948.

Divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1946, con il quale vengono prorogate fino al 31 luglio 1947 le disposizioni contenute nel precedente decreto Ministeriale 15 febbraio 1942, che permette la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del pesce persico nella misura minima di cm. 12;

Ritenuto che il pesce persico, nel lago Trasimeno, si è riprodotto in modo eccezionale ed è bene diradarne la specie, dato che il suo accrescimento risulta stentato;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma e del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;

Decreta:

Viene mantenuto fermo il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno dal 15 aprile al 15 maggio.

La misura minima del pesce persico, stabilita in 15 cm. dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, è ridotta, per il lago Trasimeno, a cm. 12 a tutto il 31 dicembre c. a.

Per il commercio, il materiale ittico così pescato dovrà essere accompagnato da certificato del Comune di provenienza.

Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno provvederà, nel modo che riterrà più adatto, a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CARTIA

(651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 52 del 4 febbraio 1948 riguardante i prezzi massimi del carbonato sodico e della soda caustica fusa.

A parziale modifica delle norme emanate con le circolari prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 109 del 12 maggio 1947 e n. 121 del 7 agosto 1947, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 52 del 4 febbraio 1948, ha fissato come appresso i prezzi massimi per tutto il territorio nazionale.

1. — CARBONATO DI SODIO (soda solvay)

Prezzi franco stabilimento di produzione, merce imballata, resa su mezzo di trasporto:

L. 20,50 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in su;
L. 21,25 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. escluse;
L. 22 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn.

2. — SODA CAUSTICA FUSA 98 %.

Prezzi franco stabilimento di produzione, merce infustata, resa su mezzo di trasporto:

L. 41 al kg. per quantitativi superiori a 10 tonnellate, consegnati in fusti da 400 kg.;
L. 43,50 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in su, in fusti diversi;
L. 45 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. escluse;
L. 46,50 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonnellate.

Sia per il carbonato sodico che per la soda caustica fusa, gli imballaggi e le confezioni saranno addebitati al costo.

3. — SODA CAUSTICA LIQUIDA.

Nessuna variazione è apportata al prezzo della soda caustica liquida 35/36 Bè al 30 % di Na OH, determinato con la circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 121 del 7 agosto 1947 in L. 16,80 al kg. per vendite da 10 tonn. in su, con una maggiorazione massima del 12 % per le vendite di quantitativi inferiori a 10 tonnellate.

(643)

Riassunto del provvedimento n. 53 del 4 febbraio 1948 riguardante il prezzo delle piriti, del perfosfato minerale e dei fertilizzanti azotati.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 53 del 4 febbraio 1948, ha stabilito quanto appresso:

1. — PIRITI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 122 dell'8 agosto 1947, vengono stabiliti, con decorrenza dal 5 corrente mese, i prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera appresso indicati:

piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura, L. 6000 alla tonnellata;
piriti destinate ad altri usi, L. 6500 alla tonnellata.

Per il rilievo delle ceneri di pirite è confermato il compenso di L. 250 per tonnellata di ceneri che i produttori di pirite dovranno corrispondere ai compratori.

2. — PERFOSFATO MINERALE

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 125 del 29 agosto 1947, con decorrenza dalle vendite effettuate per la corrente campagna primaverile, il prezzo massimo del perfosfato minerale è stabilito a L. 90 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata franco fabbrica, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

I compensi di distribuzione del perfosfato sono confermati nella misura stabilita nella citata circolare n. 125, e cioè: in L. 30 al quintale per i grossisti od enti distributori centrali; in L. 50 al quintale per i rivenditori o distributori della provincia.

3. — FERTILIZZANTI AZOTATI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 123 del 12 agosto 1947, con decorrenza dalle vendite effettuate per la corrente campagna primaverile, i prezzi massimi dei fertilizzanti azotati sono stabiliti come segue:

solfato ammonico	20/21,	L.	3750 al quintale;
nitrato di calcio	13/14,	»	3270 » »
nitrato di calcio	15/16,	»	3750 » »
nitrato ammonico	15/16,	»	3270 » »
nitrato ammonico	33/35,	»	7220 » »
calciocianamide	15/16,	»	3750 » »
calciocianamide	20/21,	»	3750 il sacco da 75 kg.

I prezzi come sopra indicati si intendono per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente per quantitativi inferiori a 20 quintali è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

I compensi di distribuzione restano invariati rispetto a quelli stabiliti con la citata circolare n. 123, e cioè:

L. 70 al quintale per i grossisti od enti distributori centrali;
L. 140 al quintale per i rivenditori o distributori della provincia.

Essi si applicano in modo uniforme a tutti i fertilizzanti sopra indicati, qualunque sia il titolo. Per la calciocianamide, il compenso rimane il medesimo, sia per le consegne al quintale che a sacco da 75 kg.

4. — DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA AL CONSUMO PER I FERTILIZZANTI

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo tenendo conto:

1) che le aggiunte di prezzo consentite sono quelle per: imposta generale sull'entrata; spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita; quota per calo e sfrido in ragione del 2 %; compensi per la distribuzione nelle misure indicate in precedenza;

2) che l'elencazione delle suddette aggiunte ha carattere tassativo, intendendo così escludere ogni altra spesa;

3) che nella analisi del prezzo locale non si debbono prevedere ai fini dell'applicazione dell'I.G.E., più di due passaggi, per l'intero ciclo distributivo dall'industria al consumatore.

(644)

Riassunto del provvedimento n. 54 del 4 febbraio 1948 riguardante lo sblocco dei vetri greggi e il prezzo del gasolio per motopescherecci.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 54 del 4 febbraio c. a., ha stabilito quanto appresso:

VETRI GREGGI STAMPATI

Con decorrenza dal 15 c. m. il vincolo di prezzo per i vetri greggi stampati, attualmente in vigore per le qualità elencate nella circolare n. 109 del 12 maggio 1947 del Ministero dell'industria e commercio, è abolito.

I prezzi di detti vetri possono perciò essere liberamente stabiliti fra venditore e compratore.

GASOLIO PER MOTOPESCHERECCI

Con decorrenza dal giorno 9 del corrente mese, per il gasolio assegnato ai motopescherecci è stabilita una riduzione di L. 500 al quintale rispetto al listino diramato, con la circolare n. 137 del 27 novembre 1947, dal Ministero dell'industria e commercio. In conseguenza il gasolio verrà ceduto ai motopescherecci a L. 4387 il quintale, anzichè a L. 4887 al quintale.

(645)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(555)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(556)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Balestrate (Palermo), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(557)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello (Firenze), di un mutuo di L. 3.760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(558)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 1.660.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(559)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 197, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze), di un mutuo di L. 1.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(560)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Certaldo (Firenze), di un mutuo di L. 1.440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(561)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio (Firenze), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(562)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vernio (Firenze), di un mutuo di L. 865.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(563)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontassieve (Firenze), di un mutuo di L. 1.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1947.

(565)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), di un mutuo di L. 780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(566)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 289, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(567)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

2° semestre 1947 valevole per 1° semestre 1948

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	76,60	74,85	69,12	67,37
2	» 3,50 % (1902)	73,30	71,55	66,15	64,40
3	» 3 % lordo	60 —	58,90	54,11	53,01
4	» 5 % (1935)	84,45	81,95	76,26	73,76
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	68,10	66,35	61,47	59,72
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	74 —	72,25	66,78	65,03
7	» 5 % (1936)	84,60	82,10	76,39	73,89
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98,20	96,45	88,56	86,81
9	Redimibile 5 % (Ricostruzione)	75,70	73,20	68,38	65,88
10	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	496,87	485 —	448,37	436,50
11	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	358,75	350 —	223,75	315 —
12	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	407,50	400 —	367,50	360 —
13	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	480 —	470 —	433 —	423 —
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule [illegible] %	287 —	281,22	258,88	253,10
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	490,78	485 —	442,28	436,50
16	» » » Maremmane 5 %	505 —	495 —	455,50	445,50
17	» » » Vittorio Emanuele 3 %	242,78	237 —	219,08	213,30
18	» » » Cuneo 3 %	462,78	457 —	417,08	411,30
19	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	463,78	458 —	417,98	412,20
20	» » » Udine Pontebba 5 %	470 —	460 —	424 —	414 —
21	» » » Lucca-Pistoia 3 %	415,78	410 —	374,78	369 —
22	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	475,78	470 —	428,78	423 —
23	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	420,75	415 —	379,25	373,50
24	» » A. B. 3 %	420,75	415 —	379,25	373,50
25	Buoni del Tesoro Quinquennali - 1948 - 5 % (15 giugno 1948)	101,50	99 —	91,60	89,10
26	» » » Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	100 —	97,50	90,25	87,75
27	» » » » - 1950 - 5 % (15 febbraio 1950)	98 —	95,50	88,45	85,95
28	» » » » - 1950 - 5 % (15 settembre 1950)	97,90	95,40	88,36	85,86
29	» » » Quinquennali - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	98 —	95,50	88,45	85,95
30	» » » » - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	98,50	96 —	88,90	86,40
31	» » » Novennali - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	98,15	95,65	88,59	86,09
32	» » » » - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	91,80	89,80	82,82	80,82
33	» » » » - 5 % convertiti	97,70	95,20	88,18	85,68
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	400 —	394,20	360,59	354,73
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
36	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	324,37	315 —	292,87	283,50
37	» ordinarie » » » 3,75 %	868,75	850 —	783,75	765 —
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	68,90	67 —	62,20	60,30
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	409,50	397 —	369,80	357,30
40	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	451,25	440 —	407,25	396 —
41	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	494.50	482 —	446,30	433,80
42	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	422,50	410 —	381,50	369 —
43	» » » » » » » Roma 5 %	420,50	408 —	379,70	367,20
44	I. R. I. Serie speciale S. T. E. T. 4 %	416,50	404 —	376,10	363,60
45	I. R. I. Mare - 4,50 %	826,25	815 —	744,75	733,50
46	I. R. I. Ferro - 4,50 %	896,25	885 —	807,75	796,50
47	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	411 —	396 —	371,40	356,40
48	» » » » 6,50 %	493,25	477 —	445,55	429,30
49	Azioni A. N. I. C.	1.650 —	1.647 —	1.485,30	1.482,30

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

2° *semestre* 1947 *valevole pel* 1° *semestre* 1948

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
50	Prestito Ungherese 4,50 %	158 —	146,75	143,33	132,08
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3,75 %	487,37	478 —	439,57	430,20
52	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	452,50	440 —	408,50	396 —
53	» » » » - » 4 %	392 —	382 —	353,80	343,80
54	» » » » Conversione 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
55	» » » » 3,50 %	368,75	360 —	332,75	324 —
56	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	491,37	482 —	443,17	433,80
57	» » » » 4 %	402 —	392 —	362,80	352,80
58	» » » » Conversione 4 %	402 —	392 —	362,80	352,80
59	» » » » 5 %	452,50	440 —	408,50	396 —
60	» » » Venezia Tridentina-Trento 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
61	» » » » » Convers. 4 %	460 —	450 —	415 —	405 —
62	» » » » » 5 %	462,50	450 —	417,50	405 —
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	462,50	450 —	417,50	405 —
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
65	» » » » » » Convers. 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	454 —	444 —	409,60	399,60
67	» » » » Conversione 4 %	475 —	465 —	428,50	418,50
68	» » » » 5 %	486,50	474 —	439,10	426,60
69	» » Banco Sicilia 5 %	472,50	460 —	426,50	414 —
70	» » » » 4 %	418 —	408 —	377,20	367,20
71	» » » » Conversione 4 %	492 —	482 —	443,80	433,80
72	» » » » 3,75 %	496,37	487 —	447,67	438,30
73	» » » di Napoli 5 %	462,50	450 —	417,50	405 —
74	» » » » » 4 %	461 —	451 —	415,90	405,90
75	» » » » » Conversione 4 %	462 —	452 —	416,80	406,80
76	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	415 —	405 —	374,50	364,50
77	» » » » Conversione 4 %	495 —	485 —	446,50	436,50
78	» » » » 3,50 %	408,75	400 —	368,75	360 —
79	Cassa Risparmio di Milano 5 %	452,50	440 —	408,50	396 —
80	» Bologna 5 %	394,50	382 —	356,30	343,80
81	» » » 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
82	» » » Conversione 4 %	432 —	422 —	389,80	379,80
83	» » » 3,50 %	428,75	420 —	386,75	378 —
84	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
85	Monte dei Paschi - Siena 5 %	475,50	463 —	429,20	416,70
86	» » - » 4 %	378 —	368 —	341,20	331,20
87	» » - Conversione 4 %	472 —	462 —	425,80	415,80
88	» » - » 3,50 %	368,75	360 —	332,75	324 —
89	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	438 —	428 —	395,20	385,20
90	» » » - » 3,75 %	469,37	460 —	423,37	414 —
91	» » » - 3,50 %	415,75	407 —	375,05	366,30
92	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	436 —	421 —	393,90	378,90
93	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	450 —	435 —	406,50	391,50
94	» » Impresa Pubblica utilità 5,50 %	500,75	487 —	452,05	438,30
95	» » » » » 5,50 (Edison)	398,75	385 —	360,25	346,50
96	» » » » » 5,%	492,50	480 —	444,50	432 —
97	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	495 —	480 —	447 —	432 —
98	» » » » 3 ½ %	337,75	329 —	304,85	296,10
99	» » » » 5 %	428,50	416 —	386,90	374,40
100	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
101	» » » » Conversione 4 %	498 —	488 —	449,20	439,20
102	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
103	» » » » Conversione 4 %	407 —	397 —	367,30	357,30
104	» » Miglioramento 5 %	399,50	387 —	360,80	348,30
105	Istituto Mobiliare Italiano 5 % (VII emiss.)	967,50	955 —	872 —	859,50
106	» » » 5 % (IX emiss.)	969,50	957 —	873,80	861,30
107	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	457 —	447 —	412,30	402,30
108	» » » » Conversione 4 %	452 —	442 —	407,80	397,80

(627)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868;

Visti i regi decreti 27 luglio 1941, n. 790, e 18 ottobre 1942, n. 1419, relativi alla istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale è stato bandito il concorso pubblico ad otto posti di architetto ed ingegnere urbanista del Corpo del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1946, registro n. 15, foglio n. 272, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande del predetto concorso dal 9 dicembre 1946 al 15 gennaio 1947;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice, nominata con decreti Ministeriali 8 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1947, registro n. 2, foglio n. 110 e 22 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1947, registro n. 8, foglio n. 139, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207, agli avventizi che abbiano svolto per almeno due anni alla data (15 gennaio 1947) di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, le mansioni proprie del ruolo degli architetti deve essere riservato 1/6 dei posti messi a concorso;

Che il diritto a coprire l'unico posto come sopra riservato ai detti avventizi, non può essere riconosciuto ai candidati Quoiani Corrado, Ramponi Corrado e Pasqui Giuseppe perchè alla data della scadenza suddetta essi non avevano compiuto i citati due anni di servizio, nè al concorrente Lambertini Ivo in quanto questi ha ottenuto l'assunzione regolare solo dal 1° febbraio 1945, mentre il servizio da lui prestato anteriormente a tale data non può essere considerato valido perchè l'assunzione disposta dall'8 maggio 1944 dal pseudo governo repubblicano non è stata convalidata;

Che, di conseguenza, il posto come sopra riservato ai sensi del citato art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947 deve essere conferito al candidato Stassi Ferdinando il quale dal 16 febbraio 1940 ha lodevolmente svolto le mansioni proprie del ruolo degli architetti di cui all'art. 1 del regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, essendo stato addetto alla progettazione e direzione architettonica di edifici statali in Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso pubblico ad otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Corpo del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 16 luglio 1946 citato nelle premesse:

1. Muratori Saverio, ex combatt.	con punti	20 —	su 20
2. Baccin Augusto, ex combatt., architetto n. d. ruolo dal 10-4-1945	»	17,84	»
3. Minchilli Vincenzo	»	16,30	»
4. Di Gioia Vincenzo, ex combatt.	»	16,28	»
5. Quoiani Corrado, architetto avventizio dal 10-2-1945	»	15,90	»
6. Lambertini Ivo, ingegnere avventizio dal 1-2-1945, con mans. archit.	»	15,66	»
7. Ramponi Corrado, architetto avventizio dal 13-4-1946	»	15,64	»
8. Pasqui Giuseppe, ing. avventizio dal 6-7-1945	»	15,60	»
9. Stassi Ferdinando, ing. avventizio dal 16-2-1940 con mans. di archit.	»	15,56	»
10. Carreras Guido, ex combattente	»	15,36	»
11. Procesi Mario, ex combattente	»	15,34	»
12. Ena Nello, archit. avventizio dal 28-2-1945	»	15,26	»
13. Cavallo Riccardo	»	15,24	»
14. Pierfederici Bruno, archit. avventizio dal 1-1-1946	»	15,10	»
15. Iarussi Ugo, ex combattente	»	15 —	»
16. Ferrero Ardea, ing. avventizio dal 30-8-1945	»	14,90	»
17. Giannini Lucia, ing. avventizio dal 15-10-1940 con mansioni di architetto	»	14,60	»
18. Corriere Rosario, ing. avventizio dal 13-12-1945	»	14 —	»

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Muratori Saverio, ex combatt.	con punti	20 —	su 20
2. Baccin Augusto, ex combattente	»	17,84	»
3. Minchilli Vincenzo	»	16,30	»
4. Di Gioia Vincenzo, ex combatt.	»	16,28	»
5. Quoiani Corrado	»	15,90	»
6. Lambertini Ivo	»	15,66	»
7. Stassi Ferdinando, ing. avventizio dal 6-2-1940 con mans. di architetto	»	15,56	»
8. Carreras Guido, ex combattente	»	15,36	»

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Ramponi Corrado
2. Pasqui Giuseppe
3. Procesi Mario
4. Ena Nello
5. Cavallo Riccardo
6. Pierfederici Bruno
7. Iarussi Ugo
8. Ferrero Ardea
9. Giannini Lucia
10. Corriere Rosario

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro n. 2, foglio n. 353. — SALVATORI

(664)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.